

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 281 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Christian IBELLO e della società U.S. CAIANELLO, aventi ad oggetto la seguente condotta:

CHRISTIAN IBELLO, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. CAIANIELLO ed in due occasioni anche Dirigente Accompagnatore, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri Daniliuc Teodosie, De Rosa Luigi e De Blasi Giammaria, di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle gare: *Sporting Macerata Campania – U.S. Caianiello del 01/02/2017* (Luigi De Rosa), *U.S. Caianiello - F.C. Casertana Srl del 18/12/2016* (Teodosie Daniliuc) e *U.S. Caianiello – A.S.D. Virtus Valente 2008 del 16/01/2017*(Giammaria De Blasi) valevole la prima per il campionato Esordienti a 11 con arbitro e le altre per il campionato Giovanissimi Prov.le Caserta, organizzati dalla L.N.D. - Comitato Regionale Campania;

in violazione, inoltre, dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società U.S. CAIANIELLO nella gara *Sporting Macerata Campania – U.S. Caianiello del 01/02/2017* valevole per il campionato Esordienti a 11 con arbitro, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore sig. De Rosa Luigi, nonché nella gara *U.S. Caianiello - F.C. Casertana Srl del 18/12/2016* valevole per il campionato Giovanissimi, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato e sconosciuto al sistema informatico AS 400 il calciatore sig. Daniliuc Teodosie, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

U.S. CAIANELLO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente nel cui interesse, al momento della commissione dei fatti, svolgeva l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Christian IBELLO, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S. CAIANELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Christian IBELLO e di €300,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione per la società U.S. CAIANELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio